



ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' SEMPLICE

"UNIONE PROFESSIONISTI"

Oggi, 1 marzo 1976, tra i signori:

- per. ind. UGO PARRAVICINI - Presidente del Collegio
dei Periti Industriali;
- est. ADA BOTTELLI - Presidente Collegio Ostetriche;
- C. d. L. GINO MALNATI - Presidente dell'Albo Consu-
lenti del Lavoro;
- dott. FRANCO POZZI - Presidente dell'Ordine dei Me-
dici Veterinari;
- dott. FRANCO MARA - Presidente Ordine Dottori A-
gronomi

che agiscono in rappresentanza dei rispettivi Ordini
e Collegi Professionali da loro presieduti, viene
costituita la Società Semplice "UNIONE PROFESSIONI-
STI", con sede in Varese, piazza Monte Grappa n. 4,
con durata a tutto il 31.12.1977. * *includendo ecc ecc*

SCOPO DELLA SOCIETA'

Vedi rubrica

Art. I - Lo scopo della Società é quello di attuare
ed usufruire di servizi e prestazioni comuni
e ripartirne le spese tra i componenti.

CAPITALE SOCIALE

Art. 2 - Costituiscono capitale sociale l'arredamento
e le attrezzature descritte nell'allegato
inventario per un valore complessivo di

L. 200.000.= (duecentomila) così sottoscritte

dai Soci: ~~di~~ omisses

- per L.62.748.= Dal Collegio dei Periti Industriali

(189 x 332)

- per L.68.392.=Dal Collegio delle Ostetriche

(206 x 332)

- per L.44.820.=Dall'Albo Consulenti del Lavoro

(135 x 332)

- per L.19.588.=Dall'Ordine Medici Veterinari

(59 x 332)

- per L.4.316.=Dall'Ordine Dottori Agronomi

(13 x 332)

Essendo dette capitale sociale costituito da arredamento ed attrezzatura ufficio, ogni socio che recederà dalla Società, dichiara sin d'ora di rinunciare al rimborso della propria quota di capitale sociale.

Esse resterà di proprietà della Società.

Solo ed esclusivamente in caso di scioglimento della Società, dette capitale sociale verrà divise tra gli Ordini e Collegi in proporzione alla quota sottoscritta.

ART.3 ORGANI DELLA SOCIETA'

Organo deliberante della Società é il Consiglio del quale fanno parte di diritto tutti i Presidenti

pre tempore degli Ordini e Collegi Professionali

che l'hanno costituita oltre a quelli di altri Ordini che potranno, in seguito essere ammessi.

I membri del Consiglio agiscono e deliberano, come già detto, sempre in rappresentanza degli Ordini e Collegi da loro presieduti.

I Presidenti, nell'ambito del Consiglio della Società, possono farsi rappresentare da altro Consigliere dei rispettivi Ordini e Collegi all'uopo delegate con regolare delibera.

Il Consiglio ha la durata della Società.

Il Consiglio provvederà a nominare, mediante elezione a maggioranza assoluta, un Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

Il Presidente avrà i compiti di rappresentare la Società in ogni manifestazione che interessi gli Ordini e i Collegi facenti parte delle stesse.

Rappresenterà la Società verso terzi e pertanto provvederà alla firma di tutti gli atti d'ufficio e che interessino la Società.

Il Presidente, in caso di suoi comprovati impedimenti, potrà farsi rappresentare da un componente del Consiglio della Società.

Il Presidente ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio su tutte le pratiche di rilievo e che

implichino impegni della Società, soprattutto in materia di locazione, personale dipendente, appalti, forniture ecc.

Il Presidente dura incarica per la durata della Società.

Il Segretario avrà il compito di collaborare col Presidente per tutto quanto concerne la conduzione della Società.

Dovrà inoltre provvedere al controllo del personale impiegatizio della Società dando ad esse tutte le disposizioni necessarie affinché il lavoro venga svolto con precisione e solerzia.

Inoltre, in collaborazione con il Tesoriere, dovrà predisporre entro il 31 Gennaio di ogni anno, il bilancio consuntivo del decorso anno e preventivo dell'anno in corso.

Detti bilanci dovranno essere approvati dal Consiglio della Società.

Il Tesoriere avrà il compito di provvedere alla esecuzione di tutti i pagamenti interessanti la Società, previo benestare del Presidente o del Segretario.

Egli inoltre dovrà controllare che da parte del personale impiegatizio vengano tenute aggiornate tutte le registrazioni contabili interessanti i mo-



vimenti di capitale della Società.

In collaborazione con il Segretario, come sopra detto, dovrà predisporre i bilanci consuntivi e preventivi di ogni anno.

AMMISSIONE E RECESSO

Art.4 - Il Consiglio della Società, con il parere favorevole di tutti i componenti, potrà deliberare di ammettere altri soci stabilendone la quota di ammissione, le modalità di contribuzione alle spese, nonché i modi e le forme di utilizzazione dei servizi comuni. Potranno far parte della Società altri Ordini, Collegi, Associazioni Professionali, purché apolitiche, che ne facciano richiesta. Ogni Socio ha la possibilità di recedere solo ed unicamente alla scadenza della società sempre che ne abbia dato regolare disdetta scritta almeno sei mesi prima di detta scadenza.

DIVERGENZE FRA SOCI

Art.5 - Per qualunque divergenza che dovesse insorgere fra Ordini e Collegi facenti parte della Società sarà chiamato a comporre il Consiglio della Società le cui decisioni, assunte a maggioranza assoluta dei componenti,

saranno inappellabili.

QUOTE ANNUE DI APPARTENENZA ALLA SOCIETA'

Art.6 - Ogni anno, in base al bilancio preventivo, verranno fissate dal Consiglio, le quote che ogni Ordine o Collegio dovrà versare per la copertura delle spese, calcolate in relazione al numero degli iscritti ai singoli Ordini e Collegi nell'anno precedente. I singoli Ordini e Collegi dovranno provvedere a versare alla cassa della Società entro e non oltre i seguenti termini le quote dovute annualmente:

10 GENNAIO - 10 APRILE - 10 LUGLIO - 10 OTTOBRE.

AMMISSIONE AL GODIMENTO DEI LOCALI DI ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.

Art.7 - Qualora Enti, Associazioni, o altri richiedessero alla Società l'utilizzazione dei locali di questa al fine di stabilire la propria sede, il Consiglio della Società potrà deliberare l'accoglimento fissando le modalità di utilizzazione dei servizi, le quote ed i pagamenti relativi.

PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA'

Art.8 - La Società, previo parere del Consiglio può

assumere personale dipendente a seconda della necessità.

Al personale dipendente verrà corrisposto un trattamento in conformità ai vigenti contratti collettivi di lavoro. ✕

Il personale sarà alle dirette dipendenze del Segretario della Società il quale ne sarà responsabile di fronte al Collegio.

L'orario d'ufficio sarà stabilito dal Consiglio in base alle vigenti norme contrattuali nonché alle esigenze della Società.

Non sarà consentite in alcun caso lavoro straordinario.

Il personale dipendente della Società e con esso il Consiglio della Società, non si assumeranno mai responsabilità circa il lavoro svolto e la tenuta dei libri contabili dei singoli Ordini e Collegi, ecc. in quanto dette responsabilità sono e rimangono esclusivamente a carico dei Presidenti di ogni singolo Collegio o Ordine.

Il Consiglio della Società e con esso il personale impiegatizio dello stesso, saranno solo ed esclusivamente responsabili del lavoro e della tenuta dei libri contabili riflet-

tenti esclusivamente l'attività dell'Unione Professionisti.

I singoli Presidenti di Ordini e Collegi, qualora dovessero reclamare inadempienze del personale impiegatizio della Società riflettenti errate lavoro svolte dalle stesse, dovranno farlo per iscritto e indirizzando le loro lamentele al Consiglio della Società il quale delibererà in merito.

DOCUMENTI DELLA SOCIETA'

Art.9 - I documenti amministrativi e contabili della Società saranno:

a) libro verbali riunioni del Consiglio - esse dovrà essere tenuto aggiornato dal Segretario in collaborazione con il personale dipendente.

Ogni verbale di riunione di Consiglio dovrà essere regolarmente controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

b) libro cassa - esse dovrà essere tenuto aggiornato dal Tesoriere in collaborazione con il personale dipendente.

Il Bilancio Consuntivo di ogni anno e la chiusura dei conti dovranno essere controfirmati dal Presidente e dal Tesoriere e



dagli eventuali Revisori dei Conti che potranno essere di volta in volta nominati.

Sul libro cassa dovranno essere rigorosamente registrati tutti indistintamente i movimenti di capitale inerente la Società.

RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ VERSO I SOCI

Art. 10- La Società non assume alcuna responsabilità verso i soci per quanto segue:

- a) furti e incendi con scomparsa o deterioramento del capitale sociale;
- b) mancanze di denaro e errate registrazioni contabili riguardanti i singoli Ordini e Collegi.

Ai singoli Ordini e Collegi è consentita l'utilizzazione del personale dipendente della Società per la tenuta di libri contabili e la riscossione delle quote associative e comunque tutti i lavori dove necessita il maneggio di denaro. ✕

Detti lavori verranno eseguiti sotto la personale responsabilità dei Presidenti e Tesorieri dei singoli Ordini e Collegi.

La Società non sarà in alcun caso responsabile di quanto sopra detto pertanto

qualunque azione venisse intentata da essa

in ordine ai lavori dei singoli Ordini e Collegi professionali, verrà rigettata a norma del presente statuto.

ART.11- Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di Società Semplici.

PER COLLEGIO MERITI INDUSTRIALI

PER COLLEGIO OSTETRICHE

PER ALBO CONSULENTI DEL LAVORO

PER ORDINE MEDICI VETERINARI

PER ORDINE DOTTORI AGRONOMI